

Interessi. I contenuti della proposta che Bankitalia ha messo in consultazione per attuare la nuova disciplina prevista dal Tub

Anatocismo, divieto solo a tempo

La capitalizzazione torna dopo 60 giorni dall'estratto conto - Conteggi al 31 dicembre

L'**anatocismo** esce dalla porta ma rientra dalla finestra: nella **bozza di regolamento** messa in consultazione dalla **Banca d'Italia** in attuazione dell'articolo 120, comma 2 del Tub, recante il divieto di calcolo di **interessi** sugli interessi che siano già maturati su un dato capitale, non si cancella infatti la prassi di effettuare l'anatocismo e cioè di conteggiare "interessi sugli interessi", ma la si pospone solamente di 60 giorni. Questa disciplina attuativa sta venendo alla luce sotto l'evidente impulso del moltiplicarsi di sentenze per lo più sfavorevoli al sistema bancario, "reo" di aver continuato a praticare l'anatocismo nonostante il divieto di addebitare "interessi sugli interessi" contenuto nell'articolo 120, comma 2 del Tub (il testo unico bancario). La consultazione avrà un rapido svolgimento, in modo da avere le nuove norme vigenti per gli interessi che matureranno dal 1° gennaio 2016.

La vicenda

La storia di questa normativa è stata assai tormentata: da ultimo, si ha appunto a che fare con l'articolo 120, comma 2 del Tub (quale introdotto dall'articolo 1, comma 629 della legge 147/2013), per il quale il Cibr deve stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, «prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Si tratta di una norma che non brilla certo di chiarezza. Da un lato, infatti, pone il divieto di anatocismo («gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori») ma, d'altro lato, riferendosi alle «operazioni di capitalizzazione», sembra comunque in qualche modo consentirlo.

La proposta Bankitalia

Ora la Banca d'Italia ha messo dunque in pubblica consultazione (fino al 23 ottobre 2015) la proposta che intende formulare al Cibr per dare attuazione all'articolo 120, comma 2 del Tub. In questa proposta, in particolare, si afferma che nei contratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di finanziamenti a valere su carte di credito:

- gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno);
- il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto o delle comunicazioni di cui rispettivamente all'articolo 119 del Tub e all'articolo 126-quater, comma 1, lettera b) del Tub (fermo restando che il contratto può prevedere termini diversi, ma a favore del cliente);
- decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito); in tal modo, la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi; insomma, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che

L'APPLICAZIONE Il provvedimento riguarda i frutti delle somme finanziate ma non quanto dovuto dal debitore in mora

sono capitalizzati e si ha nuovamente anatocismo.

Gli interessi in gioco

Gli interessi in questione, di cui si è finora parlato, sono quelli “corrispettivi” (e cioè quelli che hanno funzione di remunerazione del capitale) e non quelli moratori, e cioè quelli che hanno finalità risarcitoria in caso di inadempimento del debitore.

La Banca d'Italia giustifica il fatto che la proposta disciplina regolamentare è riferita ai soli interessi corrispettivi in quanto: sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (principio sancito nell'articolo 1218 del Codice civile); sul piano sostanziale, il divieto di interessi di mora comporterebbe che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o il recesso del creditore dal rapporto contrattuale (e cioè la revoca del fido e la chiamata “al rientro” immediato).

In altri termini, in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate e contraddittorie: da una norma nata per la tutela del cliente della banca, si avrebbe la conseguenza di una situazione che lo danneggerebbe, costringendolo, anche se si avesse una situazione di sua transitoria difficoltà, a subire le conseguenze (economiche e non) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Il problema. Dalle origini a oggi

Risparmiatori in cerca di par condicio

Chi non sa cos'è l'**anatocismo** si aspetta di trovarne la definizione più su un testo di medicina (per individuare una malattia) che su un testo di economia o di diritto. Nel termine anatocismo, però, si imbattono i giuristi e gli economisti in erba al primo anno di università, quando apprendono che il nostro **Codice civile**, per scongiurare pratiche usuarie, vieta (a meno di «usi contrari») che gli interessi scaduti possano essere capitalizzati e quindi produrre interessi a loro volta, a meno che il creditore lo richieda con una domanda in giudizio o a meno che il creditore e il debitore si accordino in tal senso quando si tratti di interessi scaduti e comunque si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Si tratta, in poche parole, di un capitale (ad esempio, di valore 100) che, in un dato periodo (in ipotesi: un trimestre), frutta interessi (poniamo di importo 4); l'anatocismo consiste nel fatto che se questi interessi non sono pagati (come normalmente accade in un rapporto di apertura di credito in conto corrente), essi si "capitalizzano", vale a dire che si sommano al capitale (100 più 4) in modo che, nel periodo successivo di computo negli interessi (il trimestre, nell'esempio), gli interessi non si calcolano più su 100 ma su 104. E così via di periodo in periodo.

Fino al termine degli anni Novanta questa norma è stata per le banche, che adducevano la sussistenza di "usi" in tal senso a loro favore, il cavallo di battaglia per pretendere il pagamento di interessi su interessi. Ma anche battendo sul rilievo che le banche ingiustificatamente non concedevano parità di trattamento tra interessi creditori e debitori, i clienti delle banche (consumatori e imprese) hanno via via ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni.

Cosicché l'anatocismo ha avuto una storia contrastata nel passato recente e meno recente. Dapprima, le banche e i clienti si sono scontrati sull'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 1283 del Codice civile, la quale sancisce che «in mancanza di usi contrari» gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Uno dei principali punti della querelle fu quello del significato da dare all'espressione «usi contrari» e sul problema di come rilevarne l'esistenza.

Da questo duro confronto, costellato da vari passaggi giurisprudenziali (culminati, in particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095) e da alterne vicende legislative (talune oggetto di censura anche da parte della Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425) sono derivati:

la norma sulla commissione di massimo scoperto (contenuta nell'articolo 117-bis del Tub, quale da ultimo risultante dalla legge 62/2012 di conversione del DI 29/2012);

la norma sulla nullità delle clausole stipulate in violazione del predetto articolo 117-bis (articolo 27-bis, comma 1 del DI 1/2012);

la normativa contenuta nel Dm 30 giugno 2012, emanato dal ministro dell'Economia quale presidente del Cicer, recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;

la norma di cui all'articolo 120, comma 2 del Tub, che oggi contiene la predetta prescrizione in ordine alla parità di trattamento tra interessi creditori e debitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.